



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 3001/2024 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Giudice relatore

[REDACTED] Giudice

nella causa iscritta al **N. 3001/2024 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 15/02/2024 da:

[REDACTED] con l'avv. LOSCERBO FABIO,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro *pro tempore*,

resistente,

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso tempestivamente depositato il 15/2/2024, il ricorrente, cittadino [REDACTED] ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione territoriale di Verona il 30/11/2023, e notificato personalmente l'1/2/2024, con cui si è addivenuti al rigetto della domanda di protezione internazionale da lui presentata il 16/10/2023 (vedasi modello C3 allegato agli atti).

Il rigetto viene fondato sulla ritenuta manifesta infondatezza della domanda, in ragione della qualificazione di Paese sicuro del [REDACTED] della considerazione secondo cui il *claim* invocato atterrebbe a una questione di natura prettamente privatistica.

Attivatosi il giudizio con il decreto introduttivo del 20/3/2024, ed effettuate le notifiche di rito, la Commissione è rimasta contumace, mentre il pubblico ministero ha spiegato atto di intervento il 2/7/2024, chiedendo la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha reso le proprie dichiarazioni innanzi al g.o.t. il 29/5/2025, ribadendo quanto già segnalato innanzi alla Commissione il 20/11/2023, e offrendo ulteriori dati informativi circa la propria condizione lavorativa e di vita nel Paese di accoglienza.

L'udienza di discussione conclusiva si è svolta il 31/3/2026 ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.; in vista di tale udienza, il ricorrente, nel frattempo assistito da nuovo difensore, ha depositato copiosa documentazione e prodotto note scritte il 26/3/2026.

Indi il procedimento è stato portato all'attenzione del Collegio.

2. Il *thema decidendum* oggetto di disamina attiene esclusivamente alla spettanza del diritto al riconoscimento della protezione speciale, in virtù della formale rinuncia alle protezioni maggiori, declinata dal difensore il 22/1/2026 in forza dei poteri a lui conferiti con la procura alle liti.

Siffatta rinuncia è dotata di piena legittimità secondo gli ordinari principi processualistici, operativi anche nei giudizi sugli status o governati dal rito camerale, alla cui stregua va in ogni tempo attribuito rilievo al concreto interesse della parte, secondo un paradigma che trova a esempio chiaro riconoscimento nell'art. 7-*quinquies* d.l. n. 20/2023.

Tale ambito di indagine trova la propria disciplina di riferimento nell'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel suo nuovo impianto risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 20/2023, in ragione della precitata data di formalizzazione della domanda.

Occorre così evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 10/11/2025 n. 29593; Cass., sez. I, 26/12/2025 n. 34174), la rivisitazione a opera del d.l. 20/2023 dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova nel territorio nazionale, in considerazione del fatto che gli artt. 5, co. 6, e 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 continuano a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli contemplati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dall'art. 8 CEDU.

L'allontanamento dal territorio nazionale può così configurare una lesione della vita privata e familiare quando lo straniero abbia creato sul territorio dello Stato legami familiari o abbia raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo e risulti ormai sradicato dal contesto di provenienza. In queste circostanze, l'allontanamento è contrario agli obblighi costituzionali e sovranazionali se comporta la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali instaurate e l'esposizione, a causa dello stato di grave compromissione dei diritti umani nel Paese di origine, a una condizione di vulnerabilità o di sensibile aggravamento della condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza.

Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.

Si è poi precisato che la tutela della vita privata e familiare dello straniero non può essere esclusa per l'assenza di un titolo definitivo di soggiorno; pertanto, nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sociale dello straniero sia avvenuto nel tempo necessario a esaminare la domanda di protezione internazionale.

In definitiva, l'abrogazione parziale dell'art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/1998 riveste dunque una portata limitata, perché incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco; di conseguenza, deve ritenersi che **il legislatore ha lasciato alla mediazione giudiziale l'elaborazione dei criteri attraverso i quali si accertano la sussistenza del diritto, le esigenze di protezione e il corretto bilanciamento con interessi e diritti diversi** (su questo punto, nello specifico: Cass., sez. I, 26/12/2025 n. 34174).

La valutazione della condizione di vita dello straniero sul territorio dello Stato va così condotta alla luce dei seguenti indici: effettività e non mera intenzionalità dell'integrazione sociale e familiare sul territorio nazionale; sufficienza di un principio di integrazione sociale, desumibile da circostanze chiare, precise e concordanti; non necessità del compimento del processo di integrazione sociale; considerazione dell'interesse dello Stato al controllo del fenomeno migratorio per la garanzia dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e per la prevenzione dei reati.

In particolare, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione della tutela della vita privata e familiare dello straniero consegue alla **valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia della Cass., sez. un., 9/11/2021, n. 24413, che ritornano operativi a seguito del venir meno degli stringenti confini legislativi tracciati dal d.l. n. 130/2020 e del ritorno a un sistema costruito sull'atipicità della tutela.**

Occorre così tener conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole; tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel Paese verso il quale dovrebbe fare rientro.

Alla stregua del precedente di legittimità da ultimo citato (Cass., sez. un., 9/11/2021, n. 24413), la valutazione comparativa fra la condizione attuale di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e quella nel Paese d'origine in caso di rientro deve essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

Pertanto, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore. In situazioni di compromissione grave dei diritti fondamentali alla vita o alla salute (per esempio, situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) tale integrazione può anche non assumere alcuna rilevanza. In presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel territorio dello Stato saranno invece le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.

Individuati i principi di riferimento, va osservato che il ricorrente, in relazione alla sua attuale condizione di vita in Italia, ha raggiunto un livello di integrazione sociale e lavorativa incompatibile con il respingimento verso il Paese di origine.

Il compendio documentale prodotto a tal riguardo dal difensore è quanto mai completo e dotato di significatività, poiché attesta che il ricorrente, a poco più di un anno di distanza dal suo arrivo in Italia [REDACTED], e superate le comprensibili difficoltà iniziali, a esempio dovute all'assenza di un valido titolo di soggiorno, alla non conoscenza della lingua, e all'impossibilità di far leva su aiuti frutto di relazioni parentali, è riuscito a ottenere un'assunzione come bracciante agricolo, presso la società [REDACTED] [REDACTED] con contratto operativo dal 21/10/2023 al 31/1/2024 (vedasi contratto prodotto *sub* all. 6 ed estratto conto contributivo) ed estrinsecatosi in un ambito del tutto confacente rispetto alla giovane età e al livello di istruzione del ricorrente medesimo, il quale ha dichiarato di aver studiato solo fino alla terza media.

Cessato tale rapporto, lo stesso si è fattivamente impegnato per la ricerca di una nuova occupazione, rendendosi disponibile a trasferire in altro luogo il proprio centro di interessi, pur di poter continuare a disporre di autonome risorse economiche, con conseguente piena emancipazione dal sistema dell'accoglienza.

Si arriva così, già a far data di [REDACTED] settimanali, come collaboratore familiare presso una cittadina [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] come comprovato dalla documentazione contrattuale e fiscale, dalle buste paga, e dall'estratto conto contributivo, l'assunzione è rimasta attiva nei mesi senza alcuna soluzione di continuità, è tuttora operante, e garantisce al ricorrente una retribuzione netta di [REDACTED] euro, certamente più che adeguata a garantire un'esistenza dignitosa; questo anche perché, parallelamente, si dispone di documentazione in grado di dimostrare che il datore di lavoro ha fornito a titolo gratuito un'abitazione presso lo stesso Comune ove si svolge l'attività lavorativa, e ciò è confluito nell'ottenimento della residenza anagrafica (vedasi certificato prodotto il 22/1/2026).

Come comprovato dagli ulteriori documenti prodotti, **il ricorrente si è poi sin da subito attivato anche in vista di un inserimento a più ampio spettro sul versante della dimensione sociale e associativa** (vedasi allegato 8, afferente al versamento di quota associativa presso un'associazione operante nel terzo settore), e ha in più occasioni prestato il suo supporto alla collettività attraverso la donazione di sangue; infine, egli ha partecipato a un corso di lingua e cultura italiana estrinsecatosi in più incontri serali nell'arco di 4 me [REDACTED]

Mettendo insieme i vari tasselli, è evidente che, **per il ricorrente, il lavoro rappresenta solo uno strumento, certamente a carattere fondante, per consolidare nel tempo il proprio inserimento nel Paese ospitante, divenendo a pieno titolo membro della collettività**, e tale scenario si concilia perfettamente con il paradigma del diritto alla protezione speciale frutto delle modifiche apportate dal d.l. n. 20/2023 che, attraverso il richiamo agli obblighi sovranazionali e costituzionali, attribuisce rilievo, non agli aspetti reddituali ed economici, ma alla necessaria tutela dell'individuo, in rapporto ai plurimi ambiti in cui trova concreta realizzazione la sua personalità.

Lo sforzo di integrazione, che appunto attiene all'approccio genuinamente mostrato nel tempo dalla persona, diventa così ex se prioritario parametro di riferimento per l'interprete e, nel nostro caso, esso è ulteriormente comprovato dalla dichiarazione della datrice di lavoro, al punto in cui si sottolineano affidabilità, rispetto delle regole, e pieno inserimento nella comunità sociale e familiare.

Un eventuale sradicamento non potrebbe allora trovare spazio, anche in ragione del generale dovere di solidarietà sociale, poiché interromperebbe il positivo percorso intrapreso, che consente al ricorrente di attuare positivamente la propria personalità e, al contempo, di fornire concreto supporto economico ai familiari rimasti in [REDACTED] (sul punto, si rinvia ai verbali di audizione).

Conseguentemente, si impone il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, anche perché gli atti non fanno alcun cenno anche indiretto (tale da spingere doverosamente il Collegio a un ulteriore approfondimento officioso) a un qualche precedente penale o comunque a una qualche condotta indicativa di un non pieno adeguamento alle regole del Paese ospitante.

3. Sulle spese

In considerazione del fatto che la protezione speciale è stata riconosciuta nel caso di specie in forza di circostanze fattuali sopravvenute rispetto al momento di presentazione della domanda di protezione internazionale, come evidenziato dalla documentazione richiamata nel paragrafo precedente, sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, potendosi aggiungere, al riguardo, che la protezione speciale esulava dal prioritario ambito di indagine affidato alla Commissione territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3001/2024, così provvede:

1. dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;

2. in accoglimento del ricorso proposto, accerta il diritto di

al rilascio di

un permesso di soggiorno per protezione speciale;

3. compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2/4/2026.

La Presidente

Il Giudice relatore